

***NOVITA' NORMATIVE IVA***

***ANNO D'IMPOSTA 2011***

## **Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità**

Nel Quadro VA il **rigo VA14** è stato denominato «*Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27 del decreto legge n. 98 del 2011*» ed è stato riservato ai soggetti che presentano l'**ultima dichiarazione Iva** prima di aderire al citato regime.

I contribuenti che, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce il Modello Iva 2012, intendano avvalersi del regime disciplinato dall'art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011 devono barrare la **casella 1** per comunicare che la dichiarazione 2012 è l'ultima dichiarazione annuale Iva precedente all'applicazione del regime. Nel **campo 2**, invece, deve essere indicato l'ammontare complessivo della rettifica dell'Iva già detratta, operata per effetto dell'art. 19-bis2, D.P.R. 633/1972 in relazione al mutato regime fiscale: l'imposta dovuta va versata in un'unica soluzione, ovvero in 5 rate annuali di pari importo, utilizzando il codice tributo 6497.

## **Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari**

L'art. 2, co. 36-vicies ter del D.L. 138/2011, (c.d. "manovra di Ferragosto 2011"), ha introdotto un regime sanzionatorio mitigato per gli esercenti imprese, arti o professioni con **ricavi o compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro annui** che per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal contante e che nella dichiarazione dei redditi e dell'IVA indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all'art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605 del 1973. Tali soggetti beneficiano della riduzione della metà delle sanzioni tributarie di cui agli artt. 1, 5 e 6, D.Lgs. 471/1997, per le violazioni degli obblighi di dichiarazione e di documentazione delle operazioni.

In attuazione della nuova disposizione prevista, è stata introdotta nel Quadro VA (nel quale devono essere indicati alcuni dati relativi all'attività svolta dal soggetto IVA) la nuova Sezione 3, contenente i righe da VA20 a VA26, in cui vanno indicati il codice fiscale dell'operatore finanziario o il codice identificativo se l'operatore è estero, la denominazione dell'operatore stesso, nonché il codice corrispondente al tipo di rapporto, desumibile dalla tabella riportata nelle istruzioni della dichiarazione Iva 2012 (es. 01 per conto corrente, 02 per conto deposito titoli e/o obbligazioni, ecc.).

La finalità è incentivare gli operatori all'uso di strumenti di pagamento diversi dal contante, strumenti che limitano le possibilità di evasione fiscale e favoriscono l'emersione di base imponibile.

## **Aliquota ordinaria al 21%**

L'imposta sul valore aggiunto nasce in Italia nel 1973 con un'aliquota ordinaria fissata al **12%**; nel 1977 è stata elevata al **14%**; nel 1980 è salita al **15%** e nel 1982 al **18%**; dopo sei anni di stabilità, nel 1988 si è arrivati al **19%** ed il primo ottobre del 1997 l'aliquota ordinaria IVA è portata al **20%**. Il 17 settembre 2011, dopo circa 14 anni di "tregua" l'aliquota ordinaria è passata al **21%**.

La circolare 45/E di ottobre 2011 ha risolto numerose questioni applicative. In particolare è stato definito che, qualora nella prima fase di vigenza della nuova aliquota, ragioni di ordine tecnico impediscono un rapido adeguamento dei software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (articolo 26, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972).

In relazione alle erogazioni di acqua, luce, gas e simili nel caso di bollettazioni su consumi presuntivi con applicazione di aliquote diverse, qualora i misuratori dei consumi non siano in grado di individuare quelli fatturati al 20 e quelli fatturati al 21 per cento, la corretta aliquota IVA da applicare agli accrediti va determinata tenendo conto del periodo al quale il conguaglio si riferisce. Per la complessa procedura di accrediti, qualora nel periodo interessato dal conguaglio sia stata applicata, per la maggior parte di tempo, l'aliquota del 20 per cento (ad esempio nel caso in cui il conguaglio si riferisca periodo luglio - settembre 2011), la nota di accredito dovrà essere emessa restituendo l'aliquota del 20 per cento. Al contrario si dovrà applicare l'aliquota del 21 per cento nel caso in cui nel periodo di riferimento del conguaglio sia stata applicata per la maggior parte del periodo stesso l'aliquota del 21 per cento (ad esempio, nel caso in cui il conguaglio si riferisca al periodo settembre - novembre).

Nel quadro VE della dichiarazione la sezione 2 è stata implementata con l'introduzione del rigo VE23 riservato all'indicazione delle operazioni con aliquota al 21% e conseguentemente i rigi della sezione 3 sono stati rinumerati.

Parallelamente, nel quadro VF la sezione 1 è stata implementata con l'introduzione del rigo VF12 riservato all'indicazione delle operazioni con aliquota al 21%. Conseguentemente i rigi successivi sono stati rinumerati.

## **Operazioni d'acquisto oggettivamente indetraibili**

Il modello IVA 2012 introduce nel quadro VF il nuovo rigo VF18 ove indicare le operazioni d'acquisto per le quali la detrazione è esclusa o ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis<sup>1</sup> o di altre disposizioni normative (es. i premi delle manifestazioni a premio). Conseguentemente i rigi della sezione 2 sono stati rinumerati.

Inoltre nel rigo vanno riportati anche gli acquisti di tartufi da raccoglitori dilettanti ed occasionali, non muniti di partita Iva, la cui imposta, autofatturata dal cessionario, non è detraibile ai sensi dell'art. 1, co. 109, L. 311/2004.

Per gli acquisti per i quali è prevista la detrazione parziale dell'imposta (ad es. 40%) va indicata soltanto la quota di imponibile corrispondente alla parte di imposta non detraibile. La restante quota di imponibile e di imposta deve essere indicata nei rigi da VF1 a VF12.

## **Acquisti di telefoni cellulari e di microprocessori (reverse charge)**

Al fine di contrastare la frode o l'evasione fiscale, l'Italia è stata autorizzata a rendere debitore dell'IVA il soggetto passivo nei cui confronti è effettuata la cessione di determinati prodotti, in particolare:

- a) telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
- b) dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

Si evidenzia che l'articolo 17, comma 6, lett. c) del D.P.R. n. 633 del 1972 fa riferimento alle "cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori", offrendo una definizione più ampia di quella autorizzata dal Consiglio dell'Unione Europea. Tuttavia, per effetto della decisione del Consiglio<sup>1</sup>, l'articolo 17, comma 6, lett. c) trova applicazione solo per la parte che si riferisce ai componenti di personal riconducibili a dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

Nel caso in cui il cedente sia un contribuente minimo, il meccanismo del reverse charge non trova applicazione; permane, tuttavia, l'obbligo di certificazione del corrispettivo senza recare l'addebito dell'imposta. Qualora il contribuente minimo assuma la veste di cessionario, la fattura emessa nei suoi confronti in regime di reverse charge comporta comunque l'obbligo di integrazione del documento e di versamento dell'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

---

<sup>1</sup> Decisione di esecuzione del Consiglio del 22 novembre 2010, n. 2010/710/UE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 25 novembre 2010.

La Circolare n. 59/E del 23 dicembre 2010 chiarifica come l'obbligo del meccanismo dell'inversione contabile trova applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.

Le cessioni al dettaglio, infatti, si caratterizzano per la destinazione del bene al cessionario-utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo: le cessioni verso il consumatore finale, sono escluse dal reverse charge anche se l'acquirente è un'impresa o un professionista, senza necessità da parte del fornitore di acquisire alcuna attestazione del cessionario sullo status di utilizzatore finale.

Se l'impresa cessionaria intende destinare tali beni ad un uso diverso da quello aziendale, deve evidenziare tale destinazione fin dall'origine all'interno dell'ordine d'acquisto, in modo da consentire al fornitore di emettere la relativa fattura senza esposizione dell'Iva, ex art. 17, comma 6, lett. b), D.P.R. n. 633/1972.

### **Revoca d'ufficio delle partite IVA**

Con il D.L. 98/2011 (c.d. "Manovra correttiva 2011") è stato aggiunto all'articolo 35 del DPR 633/72 il comma 15-quinquies che prevede la chiusura d'ufficio delle partite Iva che sono rimaste inattive per almeno 3 anni consecutivi.

L'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'Anagrafe tributaria:

- individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività;
- comunica agli stessi che provvederà alla cessazione d'ufficio della partita IVA.

Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle Entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

La somma dovuta a titolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo, salvo che il contribuente provveda a pagare la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In quest'ultimo caso l'ammontare della sanzione è ridotto ad un terzo del minimo.

Non è necessario presentare anche la dichiarazione di cessazione di attività omessa (modelli AA9/10 o AA7/10), in quanto i dati necessari ad effettuare la chiusura della posizione fiscale sono desunti dal modello di pagamento.

### **Versamenti periodici IVA**

L'art. 14 della Legge 183/2011 modifica i limiti di riferimento per poter eseguire le liquidazioni e i versamenti periodici IVA con cadenza trimestrale, allineandoli alle soglie di ricavi entro le quali è possibile usufruire del regime di contabilità semplificata (DL 70/2011).

Infatti il comma 11 del citato articolo dispone, in modo testuale, che “i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata”.

Ne deriva che le soglie entro le quali è possibile liquidare e versare l’IVA trimestralmente sono elevate ad un ammontare di ricavi pari a 400.000 euro per i servizi e 700.000 euro per le altre attività.

La variazione opera con riguardo alla liquidazione trimestrale IVA sia delle imprese sia dei professionisti/artisti.

### **Crediti Iva pregressi e liquidazione di gruppo**

La Risoluzione n. 56/E del 11/05/2011 ha chiarito alcuni aspetti della liquidazione Iva di gruppo (art. 73 DPR 633/72), con particolare riferimento al trattamento delle eccedenze pregresse all’ingresso nel gruppo da parte della società. In sostanza *i crediti pregressi non passano di proprietà e solo la società che li ha maturati li può compensare o chiederli a rimborso.*

Inoltre l’eccedenza può essere richiesta a rimborso anche negli anni successivi, oppure portata in detrazione una volta usciti dal gruppo o, ancora, utilizzata in compensazione.